



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, CACCIA E PESCA – FEAMPA – PUNTI DI ENTRATA
PORTO DI GIOIA TAURO E CORIGLIANO**

Assunto il 20/08/2024

Numero Registro Dipartimento 1367

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11925 DEL 20/08/2024

Oggetto: D.G.R. n. 411 del 7 agosto 2024 – Approvazione calendario venatorio annualità 2024-2025. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTI:

- la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, relativo alle norme in materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge Regionale n. 34/2002 recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali “e ritenuta la propria competenza”;
- la D.G.R. n.759 del 28/12/2023 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale-approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale n.12/2022 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 159 del 10/04/2024 e il D.P.G.R. n.18 del 12/04/2024, con i quali l’Ing. Giuseppe Iritano è stato individuato e nominato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Forestazione”;
- il decreto n. 11143 del 2 agosto 2023 con il quale è stato conferito all’Ing. Maurizio Iorfida l’incarico di Dirigente del Settore n. 5;
- il Decreto n. 611 del19/01/2024 avente per oggetto “Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione — Adempimenti di cui alla D.G.R. n.759 del 28/12/2023. Micro organizzazione”;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la D.G.R. n. 29 del 06/02/2024 recante “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) 2024/2026”;

VISTI INOLTRE:

- La L.R. n.8/02 artt.43,44 e 45;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la Legge Regionale n. 69 del 27 dicembre 2012 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario”;
- la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024–2026;
- la D.G.R. n. 779 del 28/12/2023 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024–2026 (artt.11 e 39,c .10, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 –2026 (art. 39,10, D.Lgs.23/06/2011 n.118);
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021- 2023, approvato con D.G.R. n. 11 del 28/01/2021;

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale n. 9/96 all’art. 10 c. 4, dispone che: “Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale”;
- la PA si sta avviando, ormai da anni, verso un processo di dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi che dovrebbe consentire il conseguimento di obiettivi di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative;
- in quest’ottica, il Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione” ha inteso prevedere, per la stagione venatoria 2024/2025, la possibilità che i cacciatori autorizzati facciano ricorso, in alternativa al tradizionale tesserino cartaceo, al tesserino venatorio elettronico (TVE);
- il TVE consentirà, tra l’altro:

- all'amministrazione regionale, di disporre dei dati sulla stagione venatoria in tempo reale e, quindi, di gestire in maniera mirata i prelievi delle specie sottoposte a specifiche limitazioni;
- ai cacciatori autorizzati, di ricorrere a procedure semplificate per l'acquisizione del tesserino venatorio e di procedere alla registrazione degli abbattimenti con estrema facilità;
- con decreto n. 10849 del 26/07/2024 si è proceduto all'affidamento, mediante trattativa diretta nel MEPA, del servizio di stampa e distribuzione del tesserino venatorio cartaceo nonché di quello di stampa del calendario venatorio;
- con decreto n. 11420 del 06/08/2024 si è proceduto all'affidamento, mediante trattativa diretta nel MEPA, per l'acquisizione delle licenze annuali del tesserino venatorio elettronico dematerializzato – piattaforma cloud e relativi servizi APP per la gestione venatoria dell'annualità 2024/2025;
- con la D.G.R. n. 411 del 7 Agosto 2024:
 - è stato, tra l'altro, approvato il calendario venatorio per la stagione di prelievo 2024/2025;
 - si è disposto che sia reso pubblico il suddetto calendario venatorio a cura del Dirigente generale del Dipartimento proponente;
 - è stata demandata al Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione" l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenziali all'atto deliberativo, inclusa la definizione delle modalità per il rilascio del tesserino venatorio;
- con comunicato dell'8 agosto 2024, pubblicato nel Portale regionale dei tributi – Settore Agricoltura (<http://www.agroservizi.regione.calabria.it/documents/10156/538823/Esercizio+Venatorio+2024-2025+Chiarimenti+Tesserino+Venatorio/38ab9025-0359-4c20-88d9-cc9acf8418c3>), il Dipartimento ha reso, tra l'altro, noto come, per la stagione venatoria 2024/2025, i cacciatori autorizzati possano dotarsi, in alternativa al tradizionale tesserino cartaceo, di Tesserino Venatorio Elettronico (TVE);

RITENUTO, per quanto sopra e, in particolare, al fine di dare attuazione alla D.G.R. n. 411/2024:

- di precisare che il Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione":
 - ha provveduto alla pubblicazione della D.G.R. n. 411 del 7 agosto 2024, con l'allegato calendario relativo alla stagione venatoria 2024/2025, nel portale dipartimentale (<https://www.regione.calabria.it/provvedimenti-regionali/approvazione-calendario-venatorio-annualita-2024-2025/>);
 - ha provveduto alla pubblicazione del calendario venatorio medesimo nel Portale regionale dei tributi – Settore Agricoltura (<http://www.agroservizi.regione.calabria.it/documents/10156/538823/Calendario+venatorio+2024-2025/cfb8ec97-5db0-4684-af69-6cc08769625b>);
 - provvederà a rendere pubblico il calendario venatorio mediante stampa e distribuzione a tutti i comuni della Regione Calabria disposti nell'ambito dell'affidamento di cui al decreto n. 10849 del 26/07/2024;
- di dover precisare le modalità attraverso le quali i cacciatori autorizzati possono acquisire il tesserino venatorio per l'annualità di prelievo 2024-2025.

Su proposta del Dirigente del competente Settore n. 5 – Fitosanitario, Caccia, Pesca – FEAMPA – Punti di entrata Porto di Gioia Tauro e Corigliano,

DECRETA

per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI PRECISARE che il Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione":

- ha provveduto alla pubblicazione della D.G.R. n. 411 del 7 agosto 2024, con l'allegato calendario relativo alla stagione venatoria 2024/2025, nel portale dipartimentale (<https://www.regione.calabria.it/provvedimenti-regionali/approvazione-calendario-venatorio-annualita-2024-2025/>);

- ha provveduto alla pubblicazione del calendario venatorio medesimo nel Portale regionale dei tributi – Settore Agricoltura (<http://www.agroservizi.regione.calabria.it/documents/10156/538823/Calendario+venatorio+2024-2025/cfb8ec97-5db0-4684-af69-6cc08769625b>);
- provvederà a rendere pubblico il calendario venatorio mediante stampa e distribuzione a tutti i comuni della Regione Calabria disposti nell'ambito dell'affidamento di cui al decreto n. 10849 del 26/07/2024;

DI DARE ATTO che, per l'annualità di prelievo 2024/2025, i cacciatori autorizzati possono fare ricorso, in alternativa al tradizionale tesserino cartaceo (Allegato A), al tesserino venatorio elettronico (TVE).

DI APPROVARE, pertanto, il vademecum relativo alle modalità attraverso le quali i cacciatori autorizzati possono acquisire il tesserino venatorio per l'annualità di prelievo 2024-2025, allegato al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B).

DI PRECISARE che, in particolare, nell'ambito del suddetto vademecum, sono specificate le modalità attraverso le quali sarà possibile scaricare e installare l'interfaccia informatica utilizzata per l'abilitazione del tesserino venatorio elettronico (TVE) e le modalità di attivazione del TVE medesimo.

di pubblicare in formato aperto il presente decreto nel BURC e nel sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Dirigente

MAURIZIO IORFIDA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Giuseppe Iritano

(con firma digitale)

2024 – 2025



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Tesserino

**PER L'ESERCIZIO VENATORIO IN
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**

STAGIONE 2024 – 25

(1[^] DI COPERTINA)

2^ DI COPERTINA (BIANCA)

Caccia praticata in via esclusiva

- a) vagante in Zona Alpi
- b) appostamento fisso
- c) insieme delle altre forme:

in particolare

1.c - attività venatoria con cane da ferma:

- 1.1.c. - alla migratoria
- 2.1.c. - alla stanziale

2.c - attività venatoria con cane da
cerca e seguita:

- 1.2.c. - al cinghiale
- 2.2.c. - alla lepre comune
- 3.2.c. - alla volpe

3.c - attività venatoria da
appostamento:

- 1.3.c. - temporaneo
- 2.3.c. - di attesa

4.c. - modalità di abbattimento:

- 1.4.c. - fucile
- 2.4.c.- arco
- 3.4.c. - falco

5.c - caccia di selezione alle specie
Consentite

NORME GENERALI INERENTI

AL TESSERINO

GIORNATE

La settimana venatoria è compresa tra il lunedì e la domenica successiva - escludendo i giorni di martedì e venerdì - con giorni a scelta o fissi a seconda dei calendari regionali.

Il cacciatore potendo esercitare la propria attività in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve indicare mediante segni indelebili), prima dell'inizio dell'attività, negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio dell'attività venatoria e contrassegnare mediante segno "●" il tipo di caccia prescelta (V=vagante; A=da appostamento).

Deve altresì indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC, la sigla dell'Ambito Territoriale di Caccia nell'apposito riquadro.

Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla del Comprensorio Alpino nel riquadro predisposto per "ATC".

Deve invece indicare solo la sigla della Provincia, nell'apposito riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in Azienda faunistica-venatoria (AFV). Deve infine contrassegnare mediante il segno "●" il riquadro relativo alle aziende agri-turistico-venatorie (ATV).

PRELIEVI

Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA, è obbligatorio, appena abbattuto un capo di fauna selvatica sia stanziale che migratrice, annotare la sigla corrispondente alla specie abbattuta.

Nel caso si tratti di lepore o fagiano, tale capo deve

essere contrassegnato mediante il segno "●" apposto sulla sigla corrispondente, già prestampata, fermi restando i limiti di carniere previsti dal calendario venatorio. **In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.** Qualora la caccia sia esercitata in AFV (Azienda faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo di specie abbattuta deve essere annotata o contrassegnata entro il termine dell'attività giornaliera.

Per i prelievi di fauna selvatica **migratoria sia in forma vagante che da appostamento** è obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano l'attività in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie abbattuta, immediatamente dopo l'abbattimento della stessa, in caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV (Azienda agriturismo-venatoria) non devono essere annotati nè contrassegnati sul tesserino.

Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Calabria e pertanto se si abbatte una specie consentita in altre Regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate le sigle ASS oppure ASM (Altre Specie Stanziali oppure Altre Specie Migratorie).

*I cacciatori che non hanno provveduto a restituire il tesserino ai comuni entro i termini previsti dovranno provvedere alla restituzione presso il competente Ufficio caccia regionale, **la mancata restituzione del tesserino venatorio è sanzionata secondo quanto previsto dalla L.R. n.9/1996 e s.m.i., art.20, comma 4.***

Il presente tesserino deve essere riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato entro 28/02/2025.

SCHUDE RIEPILOGATIVE

- Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulle schede riepilogative "caccia stanziale e migratoria" la sigla del proprio o dei propri ATC ed, il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza.
- Il tesserino venatorio regionale, ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione. Pertanto, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9 comma 3 della Direttiva 79/409 CEE. Il cacciatore, dovrà inoltre compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata all'ATC di residenza entro il 28 febbraio 2016. L.R. 27 marzo 2008 n° 6 art. 5 comma 1.
- In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 20, comma 4 della L.R.. 17 maggio 1996, n. 9 e successive modifiche.

CACCIA IN MOBILITA' ALLA FAUNA MIGRATORIA

Il cacciatore che, usufruisce della facoltà di cui al comma 7 dell'art. 13 della L.R. 9/96 e successive modifiche, oltre alla compilazione prevista ai punti precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata la scheda "caccia in mobilità alla fauna migratoria" del presente tesserino, indicando, mediante segni indelebili negli appositi spazi, il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.

(PAG. 5)

AVVERTENZE

In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di P.S. o locale stazione dei carabinieri.

Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato. In caso di mancata riconsegna o, di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la sopracitata denuncia dell'avvenuto smarrimento o deterioramento.

Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente richiamato dalle norme qui contenute si fa riferimento al calendario venatorio delle singole Regioni, alle leggi regionali e statali in materia di caccia, nonché ai conseguenti provvedimenti emessi dalle singole Regioni o dagli Enti delegati in materia.

LEGENDA MIGRATORIA


AL	ALLODOLA	MA	MARZAIOLA
AZ	ALZAVOLA	ME	MERLO
BE	BECCACCIA	MS	MESTOLONE
BC	BECCACCINO	MO	MORETTA
CA	CANAPIGLIA	MR	MORIGLIONE
CS	CESENA	PA	PAVONCELLA
CD	CODONE	PO	PORCIGLIONE
CO	COLOMBACCIO	QA	QUAGLIA
CG	CORNACCHIA GRIGIA	TO	TORTORA
FI	FISCHIONE	TB	TORDO BOTTACCIO
FG	FOLAGA	TS	TORDO SASSELLO
FR	FRULLINO	CR*	CORMORANO
GA	GALLINELLA D'ACQUA	PM*	PASSERA MATTUGIA
GZ	GAZZA	PS*	PASSERO
GR	GERMANO REALE	ST*	STORNO
GH	GHIANDAIA	TC*	TORTORA DAL COLLARE
		ASM	ALTRE SPECIE MIGRATORIE

* specie escluse dall'elenco delle cacciabili con DPCM del 21 marzo 1997 ed eventualmente cacciabili solo in regime di deroga nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna Regione.

LEGENDA STANZIALE

CP	CAPRIOLO
CE	CERVO
CI	CINGHIALE
CN	CONIGLIO SELVATICO
DA	DAINO
FA	FAGIANO
LE	LEPRE COMUNE
MU	MUFLONE
PR	PERNICE ROSSA
SA	STARNA
VO	VOLPE
ASS	ALTRE SPECIE STANZIALI

(PAG 8)



Cognome Xxxxxxxxxxxx
Nome Xxxxxxxxxxxxxxxx

CF: XXYY00X00XX

Data scadenza MAV

Data di rilascio

**IL CACCIATORE DEVE CONTRASSEGNARE SULLA
GRIGLIA GIORNALIERA OGNI CAPO ABBATTUTO
MEDIANTE IL SEGNO ● NON SONO AMMESSI ALTRE
TIPOLOGIE DI SEGNATURE (X O NUMERI).
AI TRASGRESSORI SARA' APPLICATA LA
SANZIONE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 4
DELLA L.R.. 17 MAGGIO 1996, n. 9
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

(PAG 10)

(PAG 81 BIANCA)

**SCHEDA RIEPILOGATIVA
"CACCIA STANZIALE"**

Sigla ambito							
Riepilogo giornate							
CP	Capriolo						
CE	Cervo						
CI	Cinghiale						
CN	Coniglio selvatico						
DA	Daino						
FA	Fagiano						
LE	Lepre comune						
MU	Muflone						
PR	pernice rossa						
SA	Starna						
VO	Volpe						
ASS	Altre specie stanziali						

**SCHEDA RIEPILOGATIVA
"CACCIA MIGRATORIA"**

Sigla ambito							
Riepilogo giornate							
AL	ALLODOLA						
AZ	ALZAVOLA						
BE	BECCACCIA						
BC	BECCACCINO						
CA	CANAPIGLIA						
CE	CESENA						
CO	COLOMBACCIO						
CG	CORNACCHIA GRIGIA						
FI	FISCHIONE						
FG	FOLAGA						
FR	FRULLINO						

**SCHEDA RIEPILOGATIVA
"CACCIÀ MIGRATORIA"**

Sigla ambito							
Riepilogo giornate							
GA	GALLINELLA D'ACQUA						
GZ	GAZZA						
GR	GERMANO REALE						
GH	GHIANDAIA						
MA	MARZAIOLA						
ME	MERLO						
MS	MESTOLONE						
MO	MORETTA						
MR	MORIGLIONE						
PA	PAVONCELLA						
PO	PORCIGLIONE						
QA	QUAGLIA						

**SCHEDA RIEPILOGATIVA
"CACCIA MIGRATORIA"**

Sigla ambito							
Riepilogo giornate							
TO	TORTORA						
TB	TORDO BOTTACCIO						
TS	TORDO SASSELLO						
PS*	PASSERO						
CR*	CORMORANO						
TC*	TORTORA DAL COLLARE						
ST*	STORNO						
ASM	ALTRE SPECIE MIGRATORIE						

(PAG. 85)

**SCHEDA RIEPILOGATIVA
"CACCIA SPECIE IN DEROGA"**

Sigla ambito							
Sigla provincia							
Riepilogo giornate							
FR*	Fringuello						
PM*	Passera mattugia						
PI*	Passera d'Italia						
ST*	Storno						
		DA CONSEGNARE ALL' ATC DI RESIDENZA					

(PAG 87) BIANCA

SPAZI PER LA VIGILANZA

CONTROLLI ESEGUITI

1) Data. Ente

Firma

2) Data Ente

Firma

3) Data Ente

Firma

4) Data. Ente

Firma

5) Data. Ente

Firma

6) Data. Ente

Firma

7) Data. Ente

Firma

8) Data. Ente

Firma

9) Data. Ente

Firma

N	G	M	ATC	N. AUTORIZZAZIONE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

(PAG. 89)

3^ DI COPERTINA

(BIANCA)



**Dipartimento “Agricoltura
e Risorse Agroalimentari”**

Cittadella Regionale
Viale Europa – Località Germaneto
- 88100 Catanzaro
Tel.0961.852089

VADEMECUM

L'attività venatoria, per come previsto dall'articolo 10, comma 3, della L.R. n. 9/96, *“può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni nel rispetto dei minimi previsti dall'articolo 12, comma 8, della legge n. 157/92. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157 dell'11/2/1992”*.

Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, i soggetti come sopra definiti devono essere, obbligatoriamente, muniti di tesserino venatorio.

A tale proposito, il Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione” ha inteso prevedere, per la stagione venatoria 2024/2025, la possibilità che i cacciatori autorizzati facciano ricorso, in alternativa al tradizionale tesserino cartaceo, al tesserino venatorio elettronico (TVE).

Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, i cacciatori autorizzati dovranno, dunque, essere muniti di tesserino venatorio cartaceo oppure di tesserino venatorio elettronico (TVE).

Si precisano, per quanto sopra, nel seguito, le modalità attraverso le quali i cacciatori autorizzati possono acquisire il tesserino venatorio per l'annualità di prelievo 2024-2025.

Tesserino Cartaceo.

Le modalità di rilascio del tesserino cartaceo rimangono invariato rispetto agli anni precedenti e sono normate dalla L.R. n. 9/96.

Per come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 della L.R. n. 9/96, *“ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale [...] rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Prima di iniziare l'attività venatoria nel posto prescelto, vanno effettuate a cura dell'utente, le annotazioni prescritte sul tesserino regionale. Per l'esercizio della caccia in regione diversa da quella di residenza, è necessario, a cura di quest'ultima, che siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate. Il tesserino regionale viene rilasciato ai richiedenti previa consegna di fotocopia della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 18 [...] e dell'esibizione della licenza di porto di fucile in corso di validità”*.

Infine, il comma 5 dell'articolo 10 della medesima legge prevede che *“i tesserini regionali previsti per l'esercizio dell'attività venatoria vanno restituiti entro la fine di febbraio al Comune che li ha rilasciati, che a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla”* Regione *“allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento”*.

Tesserino Elettronico (TVE).

La data dalla quale sarà attivabile il TVE sarà comunicata nel sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione dedicata al Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione”.

L'attivazione del tesserino venatorio elettronico (TVE) avviene attraverso le fasi descritte nel seguito.

1) Installazione dell'APP XCACCIA nel proprio smartphone

Dopo aver cliccato sull'icona dello store utilizzato e, quindi, sul pulsante “Cerca” digitare “XCACCIA” e premere “scarica” o “ottieni”; finito il download premere “Installa” e seguire i passaggi previsti.

Importante: concedere tutte le autorizzazioni richieste dall'app.

2) Registrazione del cacciatore utente

Avviata l'app si giungerà alla schermata di accesso.

Coloro i quali siano già registrati dovranno utilizzare le credenziali disponibili, gli altri dovranno procedere alla registrazione (primo utilizzo).

In questo secondo caso è necessario porre particolare cura a inserire i propri dati come riportati nei documenti di riconoscimento, poiché tali dati concorrono alla verifica del codice fiscale.

NOTA BENE: il numero di telefono cellulare inserito in fase di registrazione è quello utilizzato dalla piattaforma per firmare la richiesta di TVE tramite codice OTP, per cui è indispensabile

che il cacciatore inserisca il proprio numero e ne verifichi la correttezza. Diversamente, non potrà essere garantita l'attivazione del TVE.

3) **Richiesta del TVE**

Seguendo la procedura di installazione (anche in un secondo momento richiamando l'apposita voce di menu), si giunge, nell'app, alla pagina di attivazione del TVE, attraverso la quale chi intenda avvalersi del tesserino venatorio elettronico potrà effettuare la richiesta cliccando sul pulsante relativo.

La richiesta viene fatta direttamente all'interno dell'app. A tal fine, l'app si collegherà in automatico ad apposito gestionale EOS, chiedendo i dati necessari e il porto d'armi (come allegato). Compilata l'anagrafica in ogni sua parte, si riceverà un SMS al numero inserito nell'app, con un codice da apporre per l'inoltro definitivo della domanda. A inoltro avvenuto si riceverà la relativa e-mail di ricevuta.

NOTA BENE: per snellire la procedura di acquisizione, l'allegato "porto d'armi", può essere anche fotografato (anziché scannerizzato e caricato) attraverso l'icona "allega file", che, se cliccata da smartphone, dà anche accesso alla fotocamera e inserisce la foto scattata direttamente come file allegato. Si chiede, in tal caso, di fare in maniera tale che la foto scattata riproduca il porto d'armi per intero e sia leggibile (non sfuocata).

4) **Attivazione del TVE**

L'attivazione del tesserino venatorio elettronico avviene a seguito della verifica dei dati inseriti e dell'avvenuto versamento della tassa regionale dall'apposita interfaccia informatica regionale.

Dell'avvenuta attivazione viene data notifica, nell'app, con apposito messaggio, con il cambio del logo di XCACCIA con quello di Regione Calabria e con una e-mail di conferma inviata all'indirizzo inserito in fase di registrazione.

Al tesserino venatorio elettronico viene attribuito, in automatico, un numero di registrazione. Il dato "**TVE ATTIVO**", con il relativo numero di registrazione, sarà visibile nell'app dal profilo utente e potrà essere esposto agli organi di controllo, qualora richiesto.

Disposizioni comuni.

Versamento tassa rilascio tesserino venatorio.

Ai fini del rilascio del tesserino venatorio, sia esso elettronico che cartaceo è necessario scaricare il modulo di Avviso di Pagamento pagoPA necessario al pagamento della Tassa di Concessione Regionale per l'esercizio dell'attività venatoria e procedere al pagamento relativo.

Nell'ambito del portale dei tributi – settore agricoltura

(<http://www.agroservizi.regione.calabria.it/web/guest/caccia>) è possibile reperire tutte le informazioni necessarie per procedere al versamento della tassa.

Dalla pagina suddetta è possibile scaricare una guida dedicata utilizzando il link

http://www.agroservizi.regione.calabria.it/documents/10156/87172/Guida+emissione+Avviso+o+Pagamento+diretto+PagoPA_V03/212e8e44-6f82-4870-bb36-e3d6d3a8ed60

In particolare, il portale dei tributi per il Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione" (<http://www.agroservizi.regione.calabria.it>) consente al cittadino cacciatore di procedere al pagamento della Tassa di Concessione Regionale per l'esercizio dell'attività venatoria tramite la piattaforma PagoPA:

- direttamente, tramite il portale;
- in un secondo momento, attraverso la generazione e la stampa di apposito Avviso di Pagamento, sia on-line che presso un punto fisico dei vari PSP (Prestatori Servizi di Pagamento).

Per accedere al servizio non vengono richieste credenziali di accesso.

Successivamente al pagamento del dovuto, occorre presentarsi agli sportelli degli uffici preposti con la ricevuta per richiedere il rilascio del tesserino venatorio ovvero procedere all'attivazione del tesserino venatorio elettronico (TVE) per come sopra specificato.